

ANNO LXX (Seconda Serie) - N. 4-5

Luglio-Ottobre 2015

RIVISTA
DI
DIRITTO PROCESSUALE

FONDATA NEL 1924 DA

G. CHIOVENDA, F. CARNELUTTI e P. CALAMANDREI

GIÀ DIRETTA DA

E.T. LIEBMAN, G. TARZIA e E.F. RICCI

DIRETTORI

C. PUNZI e B. CAVALLONE

COMITATO DI DIREZIONE

**M. ACONE - G. BONGIORNO - V. COLESANTI
L.P. COMOGLIO - C. CONSOLO - G. COSTANTINO
C. FERRI - R.E. KOSTORIS - S. LA CHINA - S. MENCHINI
G. MONTELEONE - R. ORIANI - N. PICARDI - A. SALETTI
B. SASSANI - F. TOMMASEO - N. TROCKER - R. VACCARELLA**

www.edicolaprofessionale.com/RDP



Wolters Kluwer

CEDAM

DEI TIROCINI FORMATIVI E DELL'«UFFICIO PER IL PROCESSO»

SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi: oggetto del lavoro. – 2. La trasformazione del concorso in magistratura in «concorso di secondo grado». – 3. L'introduzione del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari come titolo abilitante per il concorso in magistratura e della figura dell'ufficio per il processo. – 4. Finalità del lavoro. – 5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari: i precedenti. – 6. I presupposti per l'ammissione. – 7. La selezione degli aspiranti. – 8. I possibili uffici giudiziari ospitanti. – 9. Le attività svolte dai tirocinanti e l'ufficio per il processo. – 10. Il regime giuridico del tirocinio. – 11. Una valutazione complessiva delle novità.

1. – Il presente lavoro – ponendosi come aggiornamento di uno precedente (1) – intende dare conto di una interessante novità normativa intervenuta negli anni 2013 e 2014 in materia di ordinamento giudiziario che si colloca all'incrocio tra una serie di questioni delicatissime: da un lato, quella dell'«accesso in magistratura» (intendendosi con questa espressione l'insieme di disposizioni che, in attuazione alla previsione dell'art. 106, comma 1, Cost., disciplinano le nomine dei magistrati) e, dall'altro, quelle della organizzazione degli uffici giudiziari, del ruolo del magistrato e dello svolgimento dell'attività giudiziaria, venendo in rilievo la sfuggente ed ancora poco nota figura del c.d. «ufficio per il processo».

2. – Come noto, la c.d. «riforma Castelli», tra l'altro, ha trasformato il concorso per «uditore giudiziario» in «concorso di secondo grado», stabilendo che per la partecipazione alla procedura selettiva il solo possesso della laurea (prima quadriennale, ora quinquennale) in giurisprudenza non fosse più sufficiente, ma fosse necessario altresì un requisito ulteriore (l. 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b); d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, art. 2).

Questa metamorfosi è stata nella sostanza confermata dalla c.d. «controriforma Mastella» (l. 24 ottobre 2006, n. 269 e l. 30 luglio 2007, n. 111), che si è limitata a mutare la denominazione in concorso per «magistrato ordinario in tirocinio» e a ritoccare i singoli requisiti.

In particolare, all'esito di questa stagione di interventi normativi, è stato previ-

(1) Si fa riferimento al mio, *L'accesso in magistratura nella nuova legge italiana sull'ordinamento giudiziario*, in *Riv. dir. proc.* 2009, 1491 e ss.

sto che potessero partecipare al concorso per divenire magistrati ordinari coloro che già fossero: *a*) «magistrati amministrativi o contabili»; *b*) procuratori dello Stato; *c*) «dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale... con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica»; *d*) ricercatori e professori universitari «di ruolo docente di materie giuridiche»; *e*) «dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla *ex* area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali... con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica»; *f*) avvocati (2); *g*) magistrati onorari da almeno sei anni; *h*) in possesso del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16, d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (le c.d. «Scuole Bassanini»); *i*) dottori di ricerca in materie giuridiche (3).

Come si era già avuto modo di rilevare (4), il nuovo assetto del concorso come «di secondo grado» è assai ambiguo, atteso che molti dei requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure selettive non paiono dare alcuna certezza (anzi!) circa la completa capacità del candidato a svolgere in piena autonomia, all'indomani del superamento della selezione, le funzioni giudiziarie. L'esattezza del rilievo che precede, peraltro, pare essere positivamente dimostrato dalla previsione di cui agli

(2) La lettera della lett. *f*) del comma 1 (sostituito dalla l. n. 111 del 2007) dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, consentiva di poter accedere al concorso agli «avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari».

A ragione del carattere meramente formale del requisito, C. cost. 15 ottobre 2010, n. 296 (in *Giust. civ.* 2010, I, 2389, nonché in *Guida dir.* 2010, f. 43, 100, con nota di Giunta, *Illegittimo ammettere al concorso per avvocati solo i candidati che sono iscritti all'albo forense. Il valore della progressiva esperienza professionale non si valorizza con un requisito meramente formale*, ed in *Giur. cost.* 2010, 3843, con nota di G. Ferri, *L'accesso alla magistratura ordinaria e l'illegittimità del requisito dell'iscrizione all'albo degli avvocati*), ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale della disposizione “nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati”».

(3) Oltre ai requisiti ricordati nel testo, per completezza, vale ricordare che l'art. 2 cit., da un lato, consente di prendere parte al concorso in magistratura ordinaria anche ai «laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162» (così la lett. *l*), comma 1, con riferimento a scuole non più attive) e, dall'altro lato, prevedeva, in via transitoria («fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 25 luglio 2005, n. 150») la possibilità di ammettere al concorso «anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999».

(4) V., *si vis*, il mio, *L'accesso in magistratura nella nuova legge italiana sull'ordinamento giudiziario*, cit., 1508 e ss.

artt. 18 e ss., d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, in forza della quale i vincitori del concorso devono seguire un periodo di tirocinio, articolato in una prima sessione di sei mesi presso la Scuola Superiore della Magistratura (5) ed in una seconda di dodici mesi presso gli uffici giudiziari.

3. – Come anticipato, la materia è stata profondamente incisa dal c.d. «decreto del fare»: l'art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», infatti, ha introdotto la possibilità per i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, con particolari requisiti di merito (che verranno esaminati oltre, *infra, sub* § 6), di svolgere un periodo di tirocinio di 18 mesi presso la più grande maggioranza, ma non la totalità degli uffici giudiziari, nonché l'Avvocatura dello Stato (6). Nella sua versione originale,

(5) La figura della Scuola Superiore della Magistratura meriterebbe certamente un'analisi attenta che approfondisca non soltanto le sue funzioni ed il suo funzionamento, ma anche, più in generale, il suo ruolo all'interno dell'intero sistema giuridico e le relazioni che intercorrono tra la stessa ed il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia, la Magistratura, l'Avvocatura e l'Università (in proposito ai rapporti con i primi due, si segnalano, senza alcuna pretesa di esaustività, G. Grasso, *Autonomia e integrazione: la formazione decentrata dei magistrati nel circuito della Scuola Superiore della Magistratura*, in *Foro it.* 2013, V, 640; Id., *L'attuazione della riforma dell'ordinamento con riferimento alla formazione dei magistrati: l'autonomia della Scuola Superiore della Magistratura e la funzione di indirizzo del Csm e del Ministro della giustizia*, *ivi*, *Foro it.* 2012, V, 567).

Sempre ad aggiornamento dei minimi cenni sulla Scuola Superiore della Magistratura, contenuti nel mio, *L'accesso in magistratura nella nuova legge italiana sull'ordinamento giudiziario*, cit., 1507, nt. 29, vale ricordare che la medesima è stata (formalmente) istituita dall'art. 1, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, modificato nel 2007 dalla «controriforma Mastella», con previsione di tre sedi.

La localizzazione delle tre sedi ha dato luogo non soltanto a lunghe ed animate dispute politiche, ma anche ad un contenzioso giudiziario avanti ai giudici amministrativi (concluso da Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1127, in *Foro it.*, 2012, III, 501, con nota di G. Grasso, *Le esigenze di contenuto della spesa pubblica cancellano il contenzioso sulle sedi della Scuola Superiore della Magistratura*).

Per evidenti ragioni di bilancio, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134, Misure urgenti per la crescita del Paese, ha sostituito la previsione della necessaria istituzione di tre sedi con quella, in forza della quale possono essere «individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola».

Ad oggi l'unica sede operativa è quella di Scandicci, Firenze.

(6) Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato è disciplinato esclusivamente dal comma 11 *bis* dell'art. 73 in esame, in forza del quale «lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato» produce i medesimi effetti di quello compiuto presso un ufficio giudiziario, ma soltanto a condizione «che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio». Lo *stage* svolto presso l'Avvocatura (Generale o Distrettuale) dello Stato, dunque, continua, come espressamente indicato dalla disposizione, ad essere «tirocinio professionale», cui può (nell'eventuale presenza dei requisiti di merito) essere

il comma 12 dell'art. 73 cit. stabiliva che la conclusione con esito positivo del tirocinio avrebbe costituito titolo per la partecipazione al concorso in magistratura.

Questa norma, però, in sede di conversione è stata soppressa dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 (7).

Di conseguenza, lo svolgimento del tirocinio *de quo* con esito positivo, ai sensi dei commi da 13 a 16 dell'art. 73 cit., veniva valutato:

- come un anno al fine del compimento del periodo di tirocinio professionale per l'accesso all'avvocatura o al notariato, sicché residuavano, rispettivamente, altri 6 mesi di tirocinio presso un avvocato o notaio per poter sostenere i rispettivi esame e concorso;

- come un anno ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, di modo che era necessario frequentare un altro anno accademico di corso per conseguire il diploma di specializzazione, abilitante, come visto, alla partecipazione del concorso in magistratura;

- come titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato, nonché, per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, a parità di titoli e di merito;

- come titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;

- come requisito sostitutivo del possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato al fine della nomina a giudice di pace.

Secondo un copione cui il legislatore italiano ormai ci ha avvezzato da tempo, la previsione che viene soppressa un anno, il successivo può facilmente essere, non soltanto ripristinata, ma anche potenziata. È esattamente quanto è accaduto in forza degli artt. 50 e 50 *bis*, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in l. 11 agosto 2014, n. 114, che hanno:

- da un lato, modificato l'art. 73 cit., tra l'altro, inserendo al suo interno un nuovo comma 11 *bis* di tenore esattamente identico a quello del comma 12 cit. («11 *bis*. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni...») ed ampliando il novero degli uffici giudiziari presso cui può essere svolto il tirocinio (in particolare, estendendolo anche agli uffici di procura, ma specificamente sul tema *v., infra, sub § 8*);

- dall'altro lato, inserito un nuovo art. 16-*octies*, nel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221, dando un inqua-

applicata esclusivamente la disciplina degli effetti (di cui immediatamente oltre nel testo). Di conseguenza potranno continuare ad essere ammessi al tirocinio presso l'Avvocatura anche laureati in giurisprudenza che siano privi dei requisiti prescritti dall'art. 73 ed esaminati, *infra, sub § 6*.

(7) Favorevolmente a margine di questa soppressione v. G.D. Comperti, *La formazione del giurista moderno: una sfida ancora irrisolta*, in *Criminalia* 2013, 527 e ss., in part. 533.

drammento formale dei tirocinanti (non soltanto quelli *ex art. 73* specificamente oggetto di esame), facendoli confluire, insieme ai magistrati onorari ed al personale di cancelleria addetti al medesimo ufficio giudiziario, in «nuove strutture organizzative» denominate «ufficio per il processo».

4. – Dalla succinta esposizione che precede emerge con evidenza che né l'istituto del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (nonché l'Avvocatura dello Stato), né quello dell'ufficio del processo sono i frutti di un disegno organico e completo, ma all'opposto rappresentano il momentaneo precipitato di un susseguirsi di interventi normativi, rispondenti a concezioni differenti e, nella maggior parte, adottati in via d'urgenza, *ex art. 77*, comma 2, Cost., per fronteggiare l'emergenza (indicata come straordinaria, ma in realtà – come ben noto – cronica) dello smaltimento dell'arretrato giudiziario e dell'eccessiva lentezza dei processi (i d.l. n. 69 del 2013 e n. 90 del 2014, infatti, recano, rispettivamente, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»).

Due sono gli immediati corollari di questa considerazione: che la relativa disciplina, che nel prosieguo si tenterà di esaminare più nel dettaglio: da un lato, è assai lacunosa; dall'altro, non è destinata a durare a lungo, anzi (8).

La consapevolezza dei caratteri, per così dire, «rarefatto» e provvisorio delle regole attualmente vigenti non le priva di interesse, ma al contrario ne rende più urgente la conoscenza e l'individuazione degli aspetti critici, sia al fine di cercare di comprendere le attuali linee evolutive del sistema giudiziario, sia nella (vana) speranza che le indicazioni che si riusciranno a formulare possano, ancorché in minima misura, valere quali contributi *de iure condendo*.

5. – I tirocini formativi previsti dall'art. 73 del d.l. del fare non costituiscono una novità assoluta, ma si collocano nell'ambito di un ricco filone normativo in materia.

Oltre all'Avvocatura dello Stato, che, fino alla riforma forense del 2012, aveva i propri praticanti, al pari degli avvocati del libero foro (9), il legislatore già ave-

(8) Proprio del momento in cui si scrive è la notizia di un prossimo parere del C.S.M. sul d.d.l. di iniziativa governativa, A.S. n. 1738, «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», in cui torna ad avere un ruolo centrale la figura dell'ufficio per il processo.

(9) In modo innovativo, l'art. 41, comma 6, lett. b), l. 31 dicembre 2012, n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense», limita la durata massima del tirocinio «presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico» a non più di un anno.

Si osservi, poi, che attualmente il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato è disciplinato sia dall'art. 41 cit., sia dall'art. 73 cit., ponendo il dubbio se la disciplina anteriore sia da ritenere implicitamente abrogata dalla successiva, ovvero, all'opposto, in caso di contemporanea vigenza delle due disposizioni, l'amministrazione possa discrezionalmente scegliere quale tirocinio avviare.

va previsto la possibilità dello svolgimento di periodi di tirocinio presso uffici giudiziari. In particolare, in materia, devono ricordarsi:

– l'art. 18, l. 24 giugno 1997, n. 196 (c.d. «legge Treu»), che, «al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro», consente agli studenti universitari di effettuare *stage* e tirocini formativi presso aziende e pubbliche amministrazioni;

– l'art. 16, d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, ed il conseguente d.m. 21 dicembre 1999, n. 537, con cui sono state istituite (presso le sedi di alcune delle allora facoltà di giurisprudenza) delle scuole di specializzazione per le professioni legali (già richiamate nel testo), che impongono agli studenti di queste scuole di svolgere un periodo di tirocinio obbligatorio, che può essere compiuto anche presso uffici giudiziari con cui l'ente universitario abbia previamente concluso una convenzione;

– l'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, che, «In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio», permette ai capi degli uffici giudiziari la stipulazione di convenzioni, che non comportino oneri a carico della finanza pubblica, «con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato»;

– l'art. 1, commi 34 e 35, l. 20 giugno 2012, n. 92 (c.d. «legge Fornero»), che demanda a Governo, Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la conclusione di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

– l'art. 41, comma 6, lett. b), l. 7 agosto 2012, n. 137, che (astrattamente) (10) consente che il tirocinio professionale di avvocato possa essere svolto, tra l'altro, anche «presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi».

Tutta questa variegata tipologia di tirocini suscettibili di essere svolti presso uffici giudiziari sopravvive a fianco del nuovo tirocinio: l'art. 73 cit., infatti, non

(10) Ai sensi dell'art. 44, l. 31 dicembre 2012, n. 247, cit., l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari avrebbe dovuta essere disciplinata da un regolamento, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, dal Ministero della Giustizia, sentiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense. Il termine è oramai ampiamente scaduto e alla luce delle nuove disposizioni, non è difficile vaticinare che la previsione ricordata nel testo, in difetto dell'indispensabile regolamento attuativo, rimarrà inattuata.

incide in nessun modo sulle precedenti disposizioni, che, come si avrà modo di analizzare, hanno presupposti, durata, efficacia e finalità assai diversi.

6. – La più spiccata peculiarità del tirocinio in esame (11) rispetto ai precedenti appena esaminati è rappresentata dalla circostanza che l'interessato può accedere vi a prescindere dalla sua appartenenza ad altra organizzazione e dalla previa conclusione di una convenzione tra questa e l'ufficio giudiziario ospitante (le altre forme di tirocinio, infatti, risultavano riservate o agli studenti universitari, vuoi di un corso di laurea, non necessariamente di giurisprudenza, vuoi di un dottorato di ricerca [in materia giuridica], vuoi di una scuola di specializzazione per le professioni legali, o ai praticanti iscritti nel relativo registro, a condizione dell'esistenza di una convenzione con l'università o con il consiglio dell'ordine degli avvocati).

L'art. 73 cit., infatti, consente al laureato in possesso dei requisiti di merito previsti dalla norma di rivolgersi direttamente al capo dell'ufficio giudiziario chiedendo di essere ammesso allo svolgimento del tirocinio, potendo, ai sensi del comma 3, «essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio» (12).

In particolare, per poter accedere al tirocinio formativo, è necessario, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42 *ter*, comma 2, lett. g), ord. giud., il non aver compiuto (evidentemente al momento della presentazione della domanda) il trentesimo anno di età, l'aver conseguito una laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, riportando «una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110».

Il tenore letterale della disposizione trascura le molteplici innovazioni susseguitesi nel campo dell'ordinamento universitario. Come noto a chi a questo appartiene, infatti, in molti atenei gli esami indicati sono stati divisi in due (o perfino più) parti, talvolta con denominazioni non esattamente coincidenti a quelli usati dalla norma. Ulteriormente, in seguito all'introduzione dei crediti formativi universitari,

(11) Si tratta di una novità sottolineata con forza anche dalla delibera plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura del 29 aprile 2014, *Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari* (di seguito indicata più brevemente come delibera C.S.M. 29 aprile 2014).

(12) Nella versione originaria la disposizione prevedeva che la preferenza potesse essere espressa «ai fini dell'assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie». Molto opportunamente in sede di conversione del d.l. è stato eliminato il riferimento, eccessivamente personalistico, al nominativo di uno o più persone fisiche.

Attualmente, dunque, l'aspirante tirocinante può indicare la tipologia di affari giudiziari che desidererebbe poter seguire, specificando non soltanto la propria preferenza tra settore civile e penale, ma eventualmente, specie negli uffici di grandi dimensioni, articolati in più sezioni, la più particolare tipologia di procedimenti (famiglia, fallimentare, esecuzioni mobiliari, presso terzi, immobiliari...). Come emerge chiaramente dal tenore letterale, peraltro, la preferenza indicata è priva di qualsiasi carattere vincolante per il capo dell'ufficio destinatario della richiesta.

ciascuna università, seppure entro dei limiti predeterminati, ha la possibilità di attribuire ad ogni esame un «peso» diverso. Si tratta, peraltro, di imprecisioni che possono essere superate in via interpretativa, attraverso un attento esame del *curriculum studiorum* dell'interessato. Sempre per questa via paiono suscettibili di essere risolte sia l'eventuale difficoltà applicativa discendente dalla circostanza che l'aspirante tirocinante, avendo partecipato al programma Erasmus, abbia superato uno o più degli esami qualificanti all'estero riportando una votazione non espressa in trentesimi, sia la questione dell'ammissibilità di chi abbia compiuto gli studi giuridici all'estero, conseguendo un titolo equivalente, ma sulla base di punteggi espressi su basi diverse.

La disposizione tace in ordine alla possibilità che la domanda provenga da un soggetto privo della cittadinanza italiana. La risposta da darsi alla relativa questione dipende in larga misura dalla natura che si deve riconoscere all'attività che i tirocinanti sono chiamati a svolgere. Anticipando le conclusioni cui si perverrà (v., *infra*, *sub* § 9), vale peraltro, subito esprimere l'opinione secondo cui il tirocinante sia da qualificarsi come un «ausiliario del giudice», ma non partecipa dell'esercizio dell'attività giurisdizionale statale, sicché la riserva ai cittadini italiani operata dall'art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, per l'accesso al concorso in magistratura, non può operare.

7. – Ai sensi del comma 2 dell'art. 73 in esame, i requisiti appena ricordati dovrebbero rendere possibile anche l'eventuale selezione nel caso in cui il numero degli aspiranti tirocinanti sia superiore a quello dei posti disponibili, dovendosi riconoscere «preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea».

Il tema è particolarmente delicato ed è uno di quelli che pone tra le maggiori criticità.

Come appena visto, la lettera della disposizione *prima facie* sembrerebbe non imporre di procedere sempre ad una selezione, ma soltanto ove vi siano più domande rispetto alle disponibilità. A quanto consta, nell'applicazione pratica della norma, in alcuni uffici giudiziari, soprattutto quando viene prevista l'erogazione di borse di studio *ex* comma 8 *bis* (specificamente in relazione alle quali, v., *infra*, *sub* § 10), si procede ad una selezione preceduta da avvisi pubblici, ma nella maggior parte dei casi le domande vengono accolte sulla base della verifica della disponibilità esistente al momento della loro presentazione. Questa prassi non può non essere censurata, posto che, come si cercherà di chiarire immediatamente oltre, al di là del tenore testuale, la norma di legge deve essere intesa nel senso di imporre sempre e comunque un procedimento di selezione.

Questa conclusione risulta obbligata ove si ponga mente alla circostanza che non si può dubitare che gli uffici giudiziari nel reclutamento dei tirocinanti siano da considerarsi delle pubbliche amministrazioni soggette ai principi di legalità e dell'ammissione mediante concorso stabiliti, dall'art. 97, rispettivamente, commi 2 e 3, Cost.

Nonostante non sia imposto espressamente, per evitare di disapplicare l'art. 73, comma 2, cit., e per dare piena attuazione all'art. 97, comma 3, Cost., è indispensabile che i capi degli uffici giudiziari provvedano a due attività preliminari.

Innanzitutto, devono stabilire le disponibilità di tirocinanti presso il proprio ufficio. A questo riguardo, ai sensi del comma 4, infatti, in linea di principio, gli ammessi allo *stage* possono essere affidati esclusivamente ad un magistrato «che ha espresso la propria disponibilità» (13), ma la disposizione prosegue attribuendo al capo dell'ufficio il potere di affidare gli ammessi ai tirocinanti anche a magistrati che non abbiano dato la propria disponibilità «quando è necessario assicurare la continuità della formazione». Ulteriormente, viene stabilito che ciascun «magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi», ma nel contempo viene aggiunto che «Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage*...». Per dare piena attuazione alla disposizione, dunque, il capo dell'ufficio, personalmente o attraverso un coordinatore dei tirocini (14), è tenuto, mediante interpello tra i magistrati dell'ufficio, ad acquisire le disponibilità a rendersi affidatari di uno o due tirocinanti (15).

In secondo luogo, devono fissare dei termini per la presentazione delle domande e dei periodi prestabiliti in cui svolgere il tirocinio (16): una selezione è pos-

(13) In modo del tutto non soltanto comprensibile, ma anche condivisibile, la previsione intendente evitare che i magistrati debbano trasformarsi in formatori anche contro la loro volontà, senza contare che possono sussistere obiettive ragioni, specie di riservatezza, che rendono inopportuno l'affidamento di tirocinanti ad alcuni magistrati che sono chiamati a trattare affari, specie penali, particolarmente delicati.

Il legislatore, comunque, pur non obbligando i magistrati a divenire formatori li incoraggia (seppur non economicamente) in tal senso: il comma 4 dell'art. 73, tra l'altro, stabilisce che «L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. (...) Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa».

(14) La nomina di uno o più coordinatori dei tirocini è espressamente prevista dalla delibera C.S.M. 29 aprile 2014, ove, dopo aver ricordato che, pur non essendo prevista da alcuna norma di legge, «è stata adottata da molti uffici giudiziari con esperienze avanzate in tema di tirocini», è chiarito che «Tale figura consente di gestire i tirocinanti in modo unitario e può essere un raccordo per le varie attività burocratiche (valutazione delle domande, predisposizione dei progetti formativi, assicurazione della continuità del modulo nelle assegnazioni, etc.)».

(15) Questo adempimento è espressamente indicato dalla delibera del C.S.M. 29 aprile 2014, ove è altresì precisato che «A seguito dell'interpello i singoli magistrati possono indicare le specifiche disponibilità di massima in termine di orario e giornate». Sembra, dunque, ammettersi la possibilità che il medesimo tirocinante possa essere affidato anche ad una pluralità di magistrati che diano una disponibilità limitata.

(16) Ancorché sulla base di diverse considerazioni, alla medesima conclusione perviene la *Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari previsti dall'art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. «Decreto del fare»)*, adottata dalla Scuola Superiore della Magistratura (Prot. n.

sibile soltanto se avviene per periodi predeterminati; ove, all'opposto, venga prevista la possibilità di presentare domande in qualsiasi momento la selezione può verificarsi esclusivamente, come indicato, sulla base della contingente e sempre mutevole disponibilità dell'ufficio. Più in particolare, per consentire la piena applicazione, da un lato, della norma che impone l'organizzazione di corsi semestrali e, dall'altro lato, di quella che consente una sorta di «affiancamento» di sei mesi presso il medesimo affidatario tra tirocinanti che stanno, rispettivamente, terminando ed iniziando il periodo di *stage*, deve ritenersi che i posti devono essere banditi con cadenza annuale (17).

Esclusivamente dopo il compimento di queste ricognizioni preliminari è possibile procedere a bandire i posti disponibili di tirocinio presso l'ufficio giudiziario.

La disposizione indiscutibilmente attribuisce al dirigente di ciascun ufficio giudiziario la titolarità (nonché le connesse responsabilità) di procedere al reclutamento dei tirocinanti, ma evidenti ragioni di opportunità, al fine di assicurare parità di trattamento tra gli tutti interessati, suggeriscono che la medesima avvenga il più possibile in modo accentrato. La soluzione che non si può non auspicare è che sia direttamente il C.S.M. ad indicare un'unica data a livello nazionale per tutti gli uffici giudiziari, quanto meno della magistratura ordinaria (18).

284/2014/ID SSM; d'ora innanzi indicata *breviter* come Risoluzione S.S.M.), secondo cui l'esigenza di stabilire dei tempi di avvio degli *stage* è imposta dall'art. 73, comma 5, che prevede una programmazione «con cadenza almeno semestrale» di corsi di formazione decentrata specificamente dedicati e organizzati ai tirocinanti. In proposito, in particolare, si osserva che tale cadenza «sarebbe sostanzialmente inattuabile se i singoli tirocini avessero inizio in date diverse; salvo trasformare la programmazione semestrale in un percorso di formazione personalizzato, impossibile da realizzare specie nei distretti di grandi dimensioni».

(17) In modo pienamente condivisibile nella Risoluzione S.S.M. si osserva: «va senz'altro condivisa e incentivata la prassi – già in uso presso alcuni uffici giudiziari – di predisporre un bando annuale o semestrale di selezione dei tirocinanti finalizzato a un inserimento ragionato e programmato degli stessi nell'organizzazione dell'ufficio giudiziario (...) per non vanificare alcuni 'vantaggi compensativi' che derivano dal nuovo modello di tirocinio, è preferibile che la pubblicazione del bando avvenga con cadenza annuale, preferibilmente nel mese di settembre. Così facendo, anzitutto, si darebbe concreta attuazione al disposto di cui all'art. 73, comma 4, secondo cui 'nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage* al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio'. La cadenza annuale del reclutamento, infatti, renderebbe possibile accavallare i tirocinanti di nuova nomina a quelli 'in uscita', che sono nel corso dell'ultimo semestre. Inoltre, l'espletamento delle procedure di selezione nel periodo autunnale si raccorderebbe anche con l'avvio dei corsi delle SSPL, i cui allievi costituiscono la platea senz'altro più consistente di potenziali tirocinanti. In questa prospettiva, è particolarmente auspicabile un'attività di indirizzo dei Presidenti delle corti d'appello, che – coordinando la pubblicazione dei bandi da parte dei singoli uffici del distretto – assicurino un accesso non polverizzato degli stagisti agli uffici giudiziari e, per quanto di interesse della Scuola, la possibilità di predisporre programmi semestrali formativi per gruppi omogenei di tirocinanti».

(18) In proposito troppo timido appare l'auspicio della Risoluzione S.S.M. (v. nt. preceden-

8. – Oltre all'Avvocatura dello Stato (19), in forza dell'art. 73, comma 1, come già accennato, possono accogliere i tirocinanti *de quibus* «le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni», nonché «il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali» (20).

Ben pochi sono dunque gli uffici giudiziari che rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della norma.

Con riguardo alla magistratura ordinaria, accogliendo le indicazioni provenienti da una parte della dottrina (21), il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 cit. ha introdotto tra gli uffici eleggibili dai tirocinanti anche tutte le Procure della Repubblica presso i giudici di merito. La circostanza che la legge attualmente consenta anche agli uffici requirenti di primo e secondo grado di accogliere dei tirocinanti, ovviamente, non elimina le esigenze di riservatezza per molti degli affari ivi condotti (si pensi, in particolare, alle attività investigative penali), che devono essere salvaguardate non soltanto dai dirigenti dell'ufficio, ma da tutto il personale (magistrato e non) addetto all'ufficio. Vale, anzi, sottolineare che le medesime precauzioni devono essere adottate anche dagli uffici giudicanti in relazione ad attività particolarmente sensibili (il pensiero non può non correre alle articolazioni interne ai tribunali degli «Uffici del giudice per le indagini preliminari» (22).

Sempre all'interno della giurisdizione ordinaria, in definitiva, non possono bandire tirocini né la Corte di cassazione, né la Procura Generale presso la Corte di cassazione, né il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, né gli uffici del giudice di pace. Per quanto concerne questi ultimi, l'esclusione pare possa essere spiegata dalla circostanza che sono composti esclusivamente da magistrati onorari, evidentemente ritenuti dal legislatore inidonei ad assolvere la funzione di formazione,

te), secondo cui la selezione dovrebbe aver luogo su base distrettuale. Si segnala, peraltro, all'attenzione che, quando il presente scritto era già in bozze (1° ottobre 2015), *ex art. 21 ter*, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015, n. 132 (di modifica dell'art. 50, d.l. n. 90 del 2014), è stato dato avviso sul sito *www.giustizia.it* dell'imminente pubblicazione di un bando – finalmente nazionale! – per la selezione di 1500 tirocinanti tra coloro che hanno concluso il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, d.l. n. 98 del 2011.

(19) Specificamente sul tema v., *supra*, *sub* nt. 6.

(20) Al fine di evitare conflitti di attribuzione, il legislatore nazionale, in fine al comma 1 cit., ha stabilito che «La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello *stage* formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano».

(21) D. Piana, *Di quali saperi abbiamo bisogno? La conoscenza tecnico-scientifica nella collaborazione tra uffici requirenti e università*, in *Arch. pen.* 2014, 23 e ss.

(22) In proposito, vale ricordare che la riforma del 2014, contestualmente all'estensione del tirocinio anche alle procure ha soppresso dal comma 1 dell'art. 73 la previsione secondo cui «Lo *stage* formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento».

anche a ragione del carattere (almeno teoricamente) provvisorio dell'incarico, potenzialmente svolto in via non esclusiva, ma concomitante con altre attività lavorative o professionali. Se questa scelta può, almeno in linea di principio, apparire ragionevole e condivisibile, lo è assai meno quella di escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 73 in esame gli uffici giudiziari ordinari con competenza estesa all'intero territorio nazionale. A livello di sistema normativo (23), due convinzioni sono ipotizzabili per giustificare questa limitazione: da un lato, la delicatezza delle funzioni di legittimità impedirebbe la presenza di tirocinanti neo laureati; dall'altro lato, un ruolo di ausilio ai consiglieri della Corte di cassazione è già svolta dai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario. In realtà, proprio la presenza di questa articolazione è la più chiara dimostrazione della insussistenza di alcuna ragione di incompatibilità dei tirocinanti ed, anzi, dell'opportunità di consentire anche alla Corte di cassazione di accogliere dei tirocinanti.

Rilievi analoghi a quelli appena svolti per i giudici di pace e per gli organi di vertice della giurisdizione ordinaria possono essere espressi con riguardo agli uffici giudiziari, rispettivamente, da un lato, tributari (sia le Commissioni tributarie provinciali, sia quelle regionali, come ben noto, non sono composte da magistrati dediti esclusivamente alla funzione giurisdizionale tributaria) e, dall'altro, contabili (Corte dei conti, nelle sue articolazioni centrale e regionali) e militari (24).

9. – Sebbene, come appena visto, la quasi totalità degli uffici giudiziari possa accogliere i tirocinanti, l'art. 16 *octies*, «Ufficio per il processo», del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (inserito, come già accennato dall'art. 50, «Ufficio per il processo», del d.l. 24 giugno

(23) Affianco ai rilievi di cui nel testo, possono immaginarsi almeno altre due ragioni di ordine «fattuale» che hanno suggerito al legislatore di escludere dall'ambito dell'art. 73 gli uffici che hanno sede nel c.d. «Palazzaccio» di Piazza Cavour a Roma: – al di là degli sfarzosi ed amplissimi corridoi che conducono alle aule di udienza, l'edificio non è già in grado di accogliere adeguatamente e permanentemente tutti i magistrati addetti; – in modo strettamente correlato, la maggior parte di questi non soltanto non frequentano costantemente l'ufficio, ma nemmeno risiedono stabilmente nell'Urbe.

Vale, peraltro, osservare che analoghe osservazioni possono essere formulate per molti degli uffici di giustizia amministrativa, che, invece, come ricordato nel testo, sono espressamente previsti dalla norma in tema di tirocini.

(24) Per completezza vale osservare che – molto opportunamente, a ragione non soltanto delle esigenze di riservatezza, ma anche della struttura per così dire «domestica» – restano esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione in esame altresì tutte le giurisdizioni «disciplinari», sia delle professioni istituite anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (come, ad esempio, del Consiglio Nazionale Forense, che è stata non soltanto confermata dall'art. 35, lett. c), nelle materie di cui agli artt. da 59 a 65, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, ma anche – con previsione forse in contrasto con l'art. 102, comma 2, Cost. – estesa, dal successivo art. 36, «in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica»), sia della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), stabilisce che «sono costituite, [soltanto] presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo'». La ragione di questa limitazione non è ben chiara: in particolare, non può essere rintracciata nella circostanza che negli uffici giudiziari diversi dai tribunali ordinari e dalle corti di appello la legge non prevede dei giudici onorari. Al riguardo, infatti, deve osservarsi, da un lato, che presso le Corti d'appello, che pure sono incluse nella previsione citata, i «giudici ausiliari», previsti dagli artt. da 62 a 72, del medesimo d.l. 21 giugno 2013, n. 69, che ha istituito i tirocini presso gli uffici giudiziari, seppure formalmente previsti, a quanto consta, ancora non sono stati nominati (25); dall'altro lato, che sia presso le procure della Repubblica presso i tribunali, sia presso i tribunali per i minorenni sono previste, come figure di magistrati onorari, rispettivamente i Viceprocuratori onorari e i componenti privati.

Nonostante l'indicata limitazione letterale della costituzione degli uffici per il processo, atteso che i tirocinanti possono essere accolti anche in altri uffici giudiziari e sono chiamati a svolgere attività, se non esattamente identiche, sicuramente sostanzialmente equivalenti, deve ritenersi che presso tutti gli uffici giudiziari, quanto meno, *de facto*, siano operanti queste nuove articolazioni (26). Questa con-

(25) A prescindere dalla conformità con l'art. 106, comma 2, Cost. (che, come ben noto, consente la «nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a *giudici singoli*») della previsione dell'istituzione dei giudici ausiliari destinati ad operare nei *collegi* delle corti territoriali, vale ricordare che sul *B.U.* del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014 è stato pubblicato il d.m. 5 maggio 2014, «Istituzione presso le Corti di appello della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari», nella cui tabella allegata è stata determinata la «consistenza numerica dei contingenti assegnati alle singole corti di appello». Nella *G.U.* n. 70, 4^a serie speciale, del 9 settembre 2014 è stato pubblicato il d.m. 21 luglio 2014, contenente il bando relativo alla procedura per la nomina di tutti e i 400 giudici ausiliari di Corte di Appello. A quanto consta, però, ad oggi, a ragione del grandissimo numero di domande (si vocifera che fossero complessivamente oltre 4000, con un rapporto di 1 a 10), non è stata ancora data ufficiale notizia della conclusione dei procedimenti di selezione (che prevedono la raccolta delle domande a livello distrettuale, vedono impegnati i consigli giudiziari nella composizione integrata, a norma dell'art. 16, d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, con la componente dell'avvocatura e dell'università e si concludono, conformemente a quanto previsto dall'art. 105 Cost., con la designazione ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura), nonostante sul sito Internet del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it, ultima consultazione 1^o ottobre 2015) dalla laconica tabella dedicata agli organici della magistratura onoraria risulterebbero già coperti ben 99 posti.

(26) Depono a conferma della conclusione indicata nel testo altresì la circostanza che anche il d.d.l. di iniziativa governativa, presentato il 5 luglio 2007, A.C. 2873, «Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile», all'art. 1 prevedeva la costituzione di omonime strutture organizzative «Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado».

Vale ricordare, peraltro, che la figura del c.d. «ufficio per il processo» era stata preceduta da quella, sostanzialmente omologa, del c.d. «ufficio del giudice»: tutte le novità ora contenute negli

clusione, peraltro, è imposta dalla circostanza che la stessa definizione normativa di «ufficio per il processo» dà vita ad un concetto assai sfuggente.

Sicuramente non sono enti autonomi, né articolazioni in senso proprio degli uffici (come la suddivisione in sezioni). Si tratta di «strutture organizzative» che sono caratterizzate dalla norma da due elementi: – da un lato, dalle loro finalità (solennemente il legislatore stabilisce che esse rispondono «Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione»); – dall'altro lato, dalla loro composizione (come già anticipato, esse impiegano, oltre al personale di cancelleria, che è indicato innanzi tutto, i tirocinanti e i magistrati onorari addetti all'ufficio).

Come insegnava Hans Kelsen, il diritto è come re Mida, mentre questi trasformava in oro tutto ciò che toccava, analogamente il diritto trasforma in giuridico (costituisce in diritto) tutto ciò che è oggetto della sua disciplina: così si assiste all'ennesimo trapianto in ambito giuridico di nozioni che sono metagiuridiche, nella specie di scienza dell'organizzazione del lavoro e dell'amministrazione. E proprio a questo fine il comma 2 dell'art. 50 cit. stabilisce che «2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (27).

A prescindere dalle definizioni e qualificazioni giuridiche, peraltro, l'espressione «ufficio per il processo» allude alla circostanza che un insieme di persone devono prestare la propria opera congiuntamente alla medesima attività collaborando reciprocamente.

L'elemento essenziale della nuova disciplina, dunque, deve essere colto nelle incombenze che vengono affidate al personale addetto alla struttura organizzativa. Come visto, sul punto, l'art. 50 è quanto meno sintetico. Non molto più dettagliato, peraltro, risulta essere l'art. 73 che si sofferma prevalentemente sulle modalità di

artt. 73 e 50 in esame, infatti, erano già state sostanzialmente preconizzate – in modo assai più dettagliato, specifico e completo, dall'art. 9 – «Istituzione in via sperimentale dell'ufficio del giudice» –, del d.d.l. di iniziativa governativa, approvato dal Senato il 21 gennaio 2004, ma, come A.C. 4636, «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico», mai approvato dall'altro ramo del Parlamento.

A margine di questi precedenti conati di riforma si ricordano G. Gilardi, *Alcune proposte per la giustizia civile*, in *Questione giustizia* 2004, 1230; R. Braccialini, *L'ufficio per il processo e i suoi pilastri*, *ivi*, 1271 e ss.; F. Vigorito, *L'ufficio per il processo civile*, *ivi*, 2008, 19.

(27) A quanto consta ad oggi non risultano emanati documenti, decreti, circolari, delibere o risoluzioni specificamente in materia da nessuno dei due organi incaricati dalla norma per essere attuata.

svolgimento del tirocinio: ai sensi del comma 1, si apprende che il tirocinio è un «periodo di formazione teorico-pratica»; il comma 2 stabilisce che «Gli ammessi allo *stage* sono affidati ad un magistrato» e, nel prevedere la possibilità dell'«affiancamento» dei tirocinanti in uscita ed in entrata (v., *supra*, *sub* § 7), rileva che questi svolgono una «attività di assistenza e ausilio»; il comma 5 non soltanto precisa che questa «si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale», ma anche aggiunge che i tirocinanti «sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati»; in forza del comma 6, da ultimo, «Gli ammessi allo *stage* hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli».

Per cercare di ovviare alla lacuna, il Consiglio Superiore della Magistratura ha predisposto un «mansionario», la cui effettiva adozione, nonché la specifica precisazione è però rimessa ai singoli uffici, ferme restando esclusivamente due direttive, da ritenersi vincolanti: – innanzi tutto, verosimilmente anche al fine di evitare l'insorgenza di contestazioni sindacali, «l'impossibilità di destinare alle cancellerie gli stagisti, che per legge o per convenzione sono espressamente destinati ad un percorso di tirocinio formativo in affiancamento ai magistrati»; – in secondo luogo «enucleazione nel mansionario, accanto a compiti materiali di supporto, anche di attività qualificanti e particolarmente formative per il tirocinante, quali la ricerca giurisprudenziale, la redazione di bozze di provvedimenti, sino alla massimazione delle sentenze e costruzioni di archivi di giurisprudenza» (28).

(28) La delibera C.S.M. 29 aprile 2014, dopo aver ricordato che «la creazione di un mansionario delle attività dello stagista è stata uno degli strumenti operativi più efficaci dei primi uffici sperimentatori, recepita poi da alcune delibere consiliari (delibere del 19 luglio 2007 e del 22 febbraio 2012), prima ancora dell'entrata in vigore dello stesso art. 37 legge 111/2011», ne incoraggia l'adozione chiarendo che «potrà essere dagli uffici opportunamente dettagliato in relazione al periodo di tirocinio (prima fase, seconda fase, fase finale), considerato che la capacità complessiva del tirocinante progredisce naturalmente con l'avanzare del periodo di tirocinio, o in relazione allo specifico settore di destinazione del tirocinante (penale, GIP, civile, famiglia ecc.)». Gli allegati B e C alla delibera contengono due *format* di mansionari, uno per gli uffici giudicanti, l'altro per quelli requirenti. Atteso che, come chiarito nel testo, l'attività svolta costituisce il cuore della nuova figura, pare opportuno riportare integralmente almeno il primo *format*: «Attività preparatorie dell'udienza: a) verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle udienze della settimana, verifica effettuata con il controllo del ruolo nei registri informatici (SICID, SICIP ecc.), dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del tirocinante l'accesso alla sola lettura; b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione; c) preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato; d)

In ogni caso, tutte le attività svolte dal tirocinante (anche le eventuali predisposizione e redazione degli atti giudiziari) sono da considerarsi soltanto come «prope-deutiche» all'adozione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, della quale è unicamente titolare e responsabile il magistrato affidatario, il quale, pertanto, deve

preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della “scheda del procedimento” in cui sono sintetizzati il contenuto della lite (*causa petendi e petitum*), le questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone; attività che può effettuarsi anche con *consolle*, specie nella modalità di *consolle con funzione di assistente*, per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione “annotazioni”; *e*) in appello, studio del fascicolo e preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio. Attività in udienza: *a*) redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto informatico, servendosi della *consolle* per i giudicanti civili, per le funzioni diverse dal giudicante civile comunque archiviazione informatica dei *file* dei verbali secondo il modulo di archiviazione previsto dal giudice (ad es.: creazione di apposita cartella informatica); *b*) su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del fascicolo (ad es.: effettuazioni avvisi al CTU ecc.). Attività successiva all'udienza: *a*) su istruzione del magistrato affidatario, fornire alle cancellerie alcune indicazioni circa le necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es.: effettuare comunicazioni al CTU precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori erroneamente riportati, esaminare regolarità pagamento dei contributi, richiedere trasmissione fascicolo di primo grado per causa appello ecc.); *b*) fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell'ufficio emerse e riscontrate in udienza (ad es. richiesta dell'avvocato di inserimento anche di altro collega o del domiciliatario, comunicazione/notifica telematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte o dell'avvocato ecc.). Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti *ex art. 73 legge 98/2013*): *a*) studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici); *b*) redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio di cui punto *a*); *c*) partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause; *d*) stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia telematico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettura da parte del giudice; *e*) a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento. Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti *ex art. 73 legge 98/2013*): *a*) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario; *b*) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato; *c*) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione; *d*) massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di *abstract* dei provvedimenti del magistrato; *e*) formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo attuata, per l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio quali *consolle del magistrato* e altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale; *f*) partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema di digitalizzazione del processo civile e penale».

curarne e verificarne l'esattezza e la correttezza (29). In definitiva, come anticipato (*supra*, *sub* § 6), il tirocinante è da ritenersi come un ausiliario del giudice.

10. – Il regime giuridico del tirocinante è l'ultimo profilo che resta da esaminare e che presenta le maggiori criticità.

All'interno del già confuso universo della figura del tirocinio, quello qui considerato può essere qualificato come un tirocinio speciale (30), cui le disposizioni di carattere generale sono applicabili, in caso di lacuna, soltanto nei ristrettissimi limiti della compatibilità.

Al pari di quanto osservato con riguardo alle attività che i tirocinanti sono concretamente chiamati a svolgere, anche lo *status* giuridico dei tirocinanti è semplicemente tratteggiato in modo assai approssimativo dai commi da 7 a 10 dell'art. 73.

Trattandosi di una riforma «a costo zero», l'art. 73, comma 8, chiarisce che «Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi». I successivi comma 8 *bis* e comma 8 *ter* (inseriti dalla riforma del 2014), peraltro, prevedono la possibilità di un'erogazione di «una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili» (31).

(29) Analogamente nell'ambito forense l'art. 14, comma 3, l. 31 dicembre 2012, n. 247, stabilisce che «L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti».

(30) Nello stesso senso G. Canavesi, *I tirocini nel caos delle fonti di disciplina. Dalla legge alle «Linee-guida»*, in *Riv. dir. sic. soc.* 2014, 213 e ss., in part. 215.

(31) La previsione ricordata nel testo ha ricevuto attuazione quando il presente lavoro era già in bozza: il decreto dei Ministri della Giustizia e dell'Economia e della Finanza 10 luglio 2015 (in *G.U.* 21 luglio 2015, n. 167, nonché in *Guida al dir.* 2015, n. 40, 76, con nota di Castelli, *Un «timone» al centro per un vero debutto del nuovo istituto*) per l'anno 2015 (inclusi i mesi già trascorsi dell'anno) ha destinato 8 milioni di euro alle borse di studio, determinate in un importo di «almeno» € 350 mensili, riservate ai tirocinanti con ISEE non superiore a € 20956,46 ed attribuite «sulla base di graduatorie predisposte su base nazionale» (art. 3, comma 1). Ai sensi dell'art. 3, comma 3, «Ai fini della predetta graduatoria in caso di pari valore dell'ISEE saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età». Tra i profili critici del regolamento non può tacersi quello di non aver in nessun modo disciplinato l'eventuale cumulo con altre borse di cui il tirocinante abbia goduto.

Deve, infatti, tenersi presente che, ai sensi dell'art. 73, comma 17, «Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo». In molte realtà locali, soprattutto nel più prospero Settentrione, alcuni uffici giudiziari possono, magari soltanto occasionalmente, fruire di finanziamenti (espressamente previsti dal comma 17 dell'art. 73) provenienti prevalentemente da enti pubblici (province, camere di commercio, etc.), ma anche da associazioni e fondazioni (come ad esempio le locali Fondazioni Forensi etc.), che vengono destinati ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari a titolo ora di borse di studio, ora di rimborso spese. Nell'odierna disperata scarsità di risorse, l'esistenza di queste benemerite iniziative non può non essere accolta

La previsione non può certo essere valutata né come garantista, né come generosa, anzi! Ciò non di meno, non sembra suscitare particolare scandalo se raffrontata con quelle dettate per i praticanti avvocati. Sotto il profilo del compenso per l'attività svolta, infatti, anche questi non ricevono una tutela particolarmente intensa: ai sensi dell'art. 41, comma 1, l. 31 dicembre 2012, n. 247, infatti, «decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato». Assai più garantista di quella degli stagisti presso gli uffici giudiziari è la disciplina in materia di assicurazione dei praticanti avvocati: in forza dell'art. 12, comma 2, infatti, chi svolge il tirocinio forense deve essere coperto da una polizza assicurativa per gli infortuni conseguenti all'attività svolta anche fuori dei locali dello studio legale, che deve essere obbligatoriamente stipulata dal *dominus*. In ogni caso il confronto non può essere pienamente soddisfacente, posto che l'ufficio giudiziario è un ente pubblico, che deve improntare la propria azione ai principi *ex art. 97 Cost.*, mentre l'avvocato del libero foro è un privato.

L'art. 73, comma 10, stabilisce che il tirocinio non deve necessariamente essere esclusivo, essendo consentito lo svolgimento di altre attività di studio, di tirocinio professionale, nonché – deve ritenersi – lavorative (e retribuite, onde consentire ai meritevoli privi di mezzi di potersi sostenere), «purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione». Il tenore di questa clausola di chiusura, nonostante ponga chiaramente ed inequivocabilmente l'accento sulla figura del tirocinante e sulla sua formazione (sicché in molte apprezzabili realtà gli stessi magistrati affidatari non soltanto limitano l'impegno in modo da rendere compatibile la contestuale frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, ma anche incoraggiano i tirocinanti ad iscriversi alle stesse al fine di assicurare una più piena e completa preparazione), è talvolta intesa avendo riguardo primariamente alle esigenze di funzionalità dell'ufficio giudiziario ospitante (e, conseguentemente, vengono imposti orari di presenza tali da rendere, di fatto, lo *stage de quo* incompatibile con qualsiasi altra attività). Questa inaccettabile interpretazione, peraltro, parrebbe essere avallata da quella che più che una norma è

con favore ed incoraggiata; ma, nel contempo, non si può non tacere che la stessa solleva molteplici dubbi: – nei più maliziosi, che sottolineano come questi finanziamenti gettino ombre sull'imparzialità e terzietà del sistema giustizia, di opportunità; – nei più legalisti, che desidererebbero che la giustizia fosse amministrata in modo unitario in tutto il territorio nazionale, di legittimità per violazione del principio di parità di trattamento, venendo discriminati coloro che svolgono il tirocinio in uffici siti in località ove manca la disponibilità economica (senza considerare i casi, ancor più odiosi, di fondi offerti da enti territoriali, ma, con palese finalità promozionale verso i propri potenziali elettori, riservati ai soli residenti nell'ambito territoriale dell'ente finanziatore, nonostante, la giurisdizione degli uffici ospitanti, come ad esempio la corte d'appello, possa avere competenza territoriale più estesa dell'ente erogatore, comune o provincia).

un ossimoro: qualora il tirocinante sia contestualmente anche studente di una scuola di specializzazione per le professioni legali e/o praticante avvocato, ai sensi dell'art. 73, comma 5 *bis* (inserito in sede di conversione del d.l.), «L'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con i consigli dell'ordine degli avvocati e con le scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio»: la norma, attribuendo una palese posizione di supremazia al dirigente dell'ufficio, instaura un rapporto non di «collaborazione», bensì di «subordinazione» (32).

Con specifico riguardo al tirocinante che stia contemporaneamente svolgendo la pratica forense, il legislatore si è preoccupato di dettare una serie di disposizioni di dettaglio, ma non tutte pienamente condivisibili.

Innanzitutto, l'ultimo periodo del comma 10 prevede che «Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore»: la norma, assai opinabile, potendo far ingenerare timori sulla terzietà ed imparzialità della giustizia, è, però, completata dal comma 6 che vieta ai tirocinanti di «avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio».

Ulteriormente sulla particolare questione il comma 7 stabilisce che «Gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale». La norma non può essere intesa nel senso di impedire al praticante avvocato di svolgere attività d'udienza, assistendo il proprio *dominus*, avanti all'ufficio presso cui sta svolgendo il tirocinio *ex art. 73*, posto sia che la pratica forense non può essere considerata *strictu sensu* un'attività professionale, sia che in forza della l. 31 dicembre 2012, n. 247, al praticante avvocato non può essere autonomamente conferito nessun incarico: l'unica attività professionale che il tirocinante/praticante può svolgere e che gli è preclusa avanti all'ufficio presso cui sta contestualmente svolgendo il tirocinio è quella, *ex art. 41, comma 12*, di sostituzione del proprio *dominus*, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, «in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientrano nella competenza del pretore». La riferita disposizione del comma 7, dunque, spiega efficacia soprattutto verso il futuro, quando si

(32) Criticamente a margine di questa disposizione v. altresì G.D. Comperti, *La formazione del giurista moderno: una sfida ancora irrisolta*, cit., 535, nonché V. Nardo, *Cui prodest il tirocinio negli uffici giudiziari?*, in *Criminalia* 2013, 541 e ss., in part. 544.

sarà concluso il periodo di tirocinio, qualora colui che vi era stato ammesso, intraprenderà la carriera forense.

La norma, pienamente condivisibile nel suo contenuto, pare però destinata a trovare assai difficilmente applicazione: in difetto di qualsiasi forma di pubblicità delle attività svolte dal tirocinante, infatti, risulterà praticamente sconosciuta stabilire quali affari, magari a distanza di anni, aveva trattato l'allora tirocinante, attuale difensore di una delle parti. In ogni caso, vale sottolineare che le eventuali violazioni delle previsioni dell'art. 73 ora esaminate compiute dai tirocinanti che siano contestualmente praticanti sono da ritenersi condotte disciplinarmente rilevanti, atteso che, in forza dell'art. 42, l. 31 dicembre 2012, n. 247, devono osservarsi «gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine».

Oltre che sotto il profilo della disciplina forense, comunque, qualsiasi violazione dei doveri e degli obblighi stabiliti dall'art. 73 è suscettibile di essere sanzionata con l'interruzione anticipata del tirocinio e, conseguentemente, la mancata concessione dei benefici (già ricordati, *supra*, *sub* § 3) che discendono dalla conclusione con esito positivo dello *stage*.

In realtà, in proposito, il comma 9 è draconiano ed attribuisce al dirigente giudiziario prerogative in ordine al rapporto con i tirocinanti tanto penetranti da sembrare ispirato allo *ius vitae ac necis* proprio del diritto romano più arcaico, piuttosto che ai principi dell'attuale diritto amministrativo: «Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario». Sebbene sia chiaro che la disposizione sia funzionale a tutelare valori essenziali della funzione giurisdizionale, nonostante la massima fiducia riposta nell'intera magistratura ed ancor più nei magistrati che ricoprono incarichi direttivi, la norma non può non destare perplessità, posto che attribuisce un potere che pare sottratto a qualsiasi possibile sindacato. Più che una norma inserita nel vigente sistema costituzionale, la disposizione che precede sembra il salvacondotto che Alexander Dumas racconta il Cardinale Richelieu aver consegnato a Lady de Winter.

Il silenzio serbato dall'art. 73 in ordine all'eventuale tutela giurisdizionale da riconoscere al destinatario passivo del provvedimento non esclude che questi per ottenere tutela possa rivolgersi, *ex art.* 24 Cost., al giudice ed in particolare, ai sensi dell'art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a quello ordinario. Onde evitare spiacevoli e sospetti casi di autodichia, sarebbe però assai opportuno che il legislatore provvedesse ad applicare anche a questa tipologia di controversie i medesimi criteri di spostamento della competenza previsti dagli artt. 11 c.p.p. e 1 disp. att. c.p.p.

11. – All'esito dell'analisi finora condotta è possibile cercare di formulare alcune minime valutazioni di insieme delle nuove norme, le quali si prestano ad essere intese sotto molteplici, concorrenti prospettive.

Innanzitutto, l'art. 73 – attenendosi alla sua rubrica («Formazione presso gli uffici giudiziari») e alla sua impostazione formale (centrata sul tirocinante, il qua-

le può chiedere di essere ammesso allo svolgimento dello *stage*, viene affidato ad un magistrato che assiste e coadiuva) – può essere inteso come strumento volto ad offrire ai migliori laureati in giurisprudenza, cioè quelli che statisticamente hanno maggiori probabilità di superare successivamente il concorso, un percorso privilegiato all'accesso in magistratura, sotto i profili temporale (33) ed economico (34). In quest'ottica, peraltro, non si può non esprimere qualche riserva sulla capacità formativa del tirocinio presso gli uffici giudiziari sotto quanto meno due aspetti: lo *stage*, da un canto, deve essere svolto sotto la guida e il controllo di un solo magistrato ed in un unico settore del diritto, dall'altro, si svolge in attività prevalentemente (se non esclusivamente) pratico, sicché non consente certamente al tirocinante la possibilità di avere un'adeguata preparazione per affrontare le prove di esame del concorso per magistrato ordinario in tirocinio, le quali, all'opposto sono di carattere teorico ed hanno ad oggetto una pluralità di materie.

Sempre ponendo attenzione all'indicata funzione formativa, le nuove norme stimolano a riflettere sull'accesso sia in magistratura, sia nelle altre professioni legali (avvocatura e notariato). Come visto (*supra*, *sub* § 3), l'esito positivo dello *stage* non soltanto è titolo legittimante per partecipare al concorso in magistratura, ma vale anche per un anno di pratica forense e notarile. A prescindere dai dubbi espressi circa l'effettiva idoneità del tirocinio presso l'ufficio giudiziario per acquisire le capacità per svolgere le attività professionali (sia di avvocato (35), sia di notaio), questa previsione normativa ricade appieno nella traiettoria della formazione comune inaugurata dal legislatore nel 1997 con l'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, confermata dalla riforma dell'ordinamento giudiziario del 2005 nella parte in cui indicava tra i titoli per accedere al concorso in magistratura l'iscrizione all'albo degli avvocati, e ribadita nel 2012 dalla nuova legge professionale degli avvocati (come accennato, *supra*, *sub* § 5, infatti, la lett. *b*),

(33) Anteriormente alla riforma oggetto del presente lavoro, la via più rapida per poter accedere al concorso di secondo livello era sicuramente la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali, che consente in due anni accademici (pari a diciannove o venti mesi, da novembre al mese di giugno o luglio del secondo anno successivo) di conseguire il necessario diploma. Attualmente, invece, il tirocinio *ex art. 73* è non soltanto leggermente più breve (diciotto mesi), ma anche (nella quasi totalità degli uffici giudiziari, nei quali – a quanto consta – non viene predisposta una selezione a cadenza periodica, sul tema, v., *supra*, § 7) suscettibile di essere avviato immediatamente dopo il conseguimento della laurea, senza dover attendere alcun bando di concorso per l'ammissione.

(34) I tirocinanti sono: – non soltanto, come visto (*supra*, *sub* 10), in potenza beneficiari di borse di studio; – ma anche, in atto, esonerati dal pagamento delle tasse universitarie (che, invece, devono essere pagate per il conseguimento del diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali).

(35) In termini estremamente critici al riguardo è V. Nardo, Cui prodest *il tirocinio negli uffici giudiziari?*, cit., 545, che sottolinea come esclusivamente la pratica forense consente l'acquisizione di «quel complesso patrimonio di sensibilità ed attitudini che costituiscono l'essenza dell'avvocato».

comma 6, art. 41, l. 31 dicembre 2012, n. 247, già prevedeva che il tirocinio forense potesse essere svolto per un anno presso un ufficio giudiziario). Si tratta di una direzione assai apprezzabile sotto una pluralità di motivi, ma principalmente perché incoraggia il reciproco rispetto tra le diverse figure professionali, fa acquisire la consapevolezza della complementarietà tra le medesime e dell'unità della complessiva funzione della tutela giurisdizionale, intesa (non più come potere, bensì) come servizio per i consociati.

Sotto un ultimo profilo, strettamente connesso ai rilievi appena compiuti, valorizzando lo strettissimo collegamento esistente tra tirocini e ufficio per il processo, non si può dubitare che le riforme descritte siano (quanto meno, anche, ma, probabilmente, principalmente) funzionali a reclutare (quasi) «a costo zero» nuove risorse umane (36), giovani, estremamente motivate ed altamente qualificate da destinare alle funzioni di assistenza ed ausilio della magistratura, che il personale delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari non è in grado di svolgere, specie in occasione della piena ed integrale entrata a regime del processo telematico (37). In questa prospettiva, avendo a cuore lo stato della giustizia italiana, le riforme esaminate non possono non essere accolte con estremo favore: tutti i dati statistici elaborati a livello locale sugli effetti dell'introduzione dei tirocinanti negli uffici giudiziari (38) evidenziano – in modo tutt'altro che sorprendente – come i magistrati formatori con l'ausilio e l'assistenza degli stagisti hanno aumentato la propria «produttività» (in termini di numero di provvedimenti assunti nel periodo di riferimento), accelerato i tempi di smaltimento del carico di lavoro e, in definitiva, diminuito le pendenze.

GIUSEPPE FINOCCHIARO
*Professore associato
nell'Università di Brescia*

(36) Nel medesimo senso V. Nardo, *Cui prodest il tirocinio negli uffici giudiziari?*, cit., 544, ove icasticamente si riassume il tirocinio come «un'attività non remunerata e priva di tutele sociali, svolta a favore degli uffici giudiziari in modo tendenzialmente esclusivo, infine soggetta alla ratifica del magistrato».

(37) La rilevanza dei tirocinanti per agevolare i processi di digitalizzazione, specie del processo civile telematico, è sottolineata altresì da A. Santosuosso, *La necessità di innovare gli studi giuridici e la pratica del diritto*, in *Criminalia*, 2013, 547 e ss., in part. 554.

(38) V. le statistiche riferite in B. Fabbrini, *L'ufficio per il processo, stages e convenzioni*, in *Atti dell'incontro organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura con i referenti distrettuali per l'informatica (RID) e i magistrati di riferimento (MAGRIF), nei giorni 29 e 30 maggio 2013 a Roma*, consultabile in www.osservatoriogiustizia.re.it.